Comune di Terricciola

REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO EVASIONE – GESTIONE ENTRATE

- Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Articolo 2 Costituzione del Fondo
- Articolo 3 Destinazione del Fondo
- Articolo 4 Attività incentivate
- Articolo 5 Erogazione dell'incentivo
- Articolo 6 Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018 n. 145 ed ha per oggetto la ripartizione dell'incentivo previsto dalla stessa norma relativamente al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi e al trattamento accessorio al personale dipendente impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della Tassa Rifiuti (TARI).
- 2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza.
- 3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.
- 4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore che si occupa di entrate tributarie.
- 5. Per migliore chiarezza, si definisce "settore entrate" il servizio, retto da un responsabile ai sensi dell'art. 107 o 109, c. 2, D.Lgs 267/2000, che si occupa delle attività di accertamento e riscossione di IMU e TARI.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

- 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al c. 4 dell'art. 1 del presente Regolamento è istituito apposito fondo incentivante.
- 2. Il fondo incentivante si alimenta annualmente con gli incassi del maggior gettito derivante dall'attività di accertamento dell'evasione IMU e TARI effettivamente incassato a titolo di imposta, sanzioni ed interessi e riferiti all'anno precedente la costituzione del Fondo.
- 3. Il fondo è alimentato dalle fonti di entrata riscosse nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento indipendentemente dall'anno di notifica degli stessi. Nel caso di supporto all'attività accertativa da parte di operatori economici esterni, la somma è ridotta nella misura individuata dalla Giunta comunale, con delibera annuale o, in assenza, con l'ultima delibera approvata.
- 4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali stabilite nel precedente comma, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del fondo.
- 5. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui ai commi precedenti certificate nel bilancio consuntivo approvato.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del fondo, fra quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente impegnato nell'attività di accertamento evasione ed eventuale quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore stesso, è stabilita annualmente all'inizio di ciascun esercizio finanziario con delibera di Giunta comunale o, in assenza, con l'ultima delibera approvata.

Articolo 4 – Attività incentivate

- 1. L'attività di controllo, svolta dall'ufficio tributi e volta ad individuare l'evasione tributaria, è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione di accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
- 2. Il controllo di cui al comma 1, volto al recupero dell'evasione, consiste in tutte le attività dirette alla verifica ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie, nonché dei parziali od omessi versamenti d'imposta dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
- 3. L'attività incentivata consiste anche nella bonifica delle banche dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di avvisi di accertamento, nell'invio di solleciti di pagamento ai contribuenti morosi ed nell'emissione di ruolo coattivi. Sono esclusi i ravvedimenti operosi.
- 4. Il personale destinatario degli incentivi è quello dipendente del Comune assegnato al Settore che si occupa di tributi o che, pur non assegnato a detto servizio, svolge comunque le funzioni descritte nel presente articolo.
- 5. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate tributarie vengono predeterminati gli obiettivi di performance, sugli accertamenti da effettuare, per accedere al trattamento accessorio di cui al presente regolamento, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato. Il personale coinvolto può motivatamente appartenere anche a settori diversi da quello entrate. Il piano è approvato dalla Giunta. L'anno successivo la Giunta approva la relazione del Responsabile del Settore Tributi sul raggiungimento degli obiettivi, che è condizione per l'erogazione dell'incentivo.
- 6. L'incentivo è erogato a condizione che il Comune approvi il Bilancio di previsione ed il Rendiconto entro i termini stabiliti dal D. Lgs. 267/2000.

Articolo 5 – Erogazione dell'incentivo

1. Le risorse confluite nel fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del recupero evasione dei tributi comunali.

- 2. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs 25/05/2017 n. 75.
- 3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
- 4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente, di cui al comma 3, sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali quantitativo alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e sono erogabili successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione e della relazione sugli obiettivi di recupero, da parte della Giunta.
- 5. L'incentivo è erogato dal Responsabile del Settore che si occupa di tributi, come segue:
 - a. il 30% quale quota fissa sull'obiettivo generale di recupero evasione;
 - b. il restante 70% è disposto dallo stesso Responsabile tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi. In particolare gli incentivi sono attributi in questa fascia:
 - o Funzionario Responsabile del tributo: fino al 20%.
 - o Personale addetto all'accertamento: fino al 75%.
 - Collaboratori amministrativi e tecnici, anche facente parte di altro settore: fino al 10%.
- 6. La liquidazione tiene conto dei seguenti parametri:
 - a. apporto in termini di professionalità, prestazione/risultato, coinvolgimento nei processi lavorativi a livello di capacità propositiva e progettuale;
 - a. b) quantità di tempo e di lavoro dedicato a tale attività, tenendo conto dell'effettivo periodo di servizio
- 7. L'eventuale incentivo al Responsabile di Settore è liquidato dal Segretario comunale, previa relazione dello stesso Responsabile di Settore.
- 8. Le percentuali di cui al precedente comma 5 saranno modificate nel caso in cui partecipino alle attività di recupero solo alcune delle sopra indicate figure professionali; in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita fra le altre figure che sono state impegnate nel lavoro di recupero.
- 9. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non attribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1/01/2019 e viene applicato con riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento come risultante dal Conto consuntivo approvato.

2. Per il 2019, primo anno d'imposta di applicazione del presente regolamento, il compenso si intende relativo al maggior gettito accertato nel precedente anno 2018, e sarà liquidato nel successivo anno 2020, a seguito della rendicontazione sull'attività svolta nel 2019 e dell'inserimento nel fondo risorse decentrate dell'anno 2020. Gli obiettivi di performance, di cui all'art. 4, c. 5, sono indicati a partire dall'anno 2020.